

CICLO DI AUDIZIONI PARLAMENTARI

in ordine al

RECEPIMENTO DIRETTIVE PACCHETTO ECONOMIA CIRCOLARE

Considerazioni Assobioplastiche su atto Governo n. 169.

Considerazioni Assobioplastiche su atto Governo n. 168.

Assobioplastiche è l'associazione nazionale di categoria fondata nel 2011, che riunisce i produttori, i trasformatori, i commercianti e i riciclatori delle bioplastiche biodegradabili e compostabili, certificate conformi allo standard europeo EN 13432.

La filiera, in sintonia con i principi della economia circolare, è interamente rappresentata: si va dalle aziende (nazionali e straniere) che producono i biopolimeri (con sempre maggior impiego di materie prime rinnovabili derivanti dall'agricoltura e suoi sottoprodotti), alle imprese che trasformano tali biopolimeri in manufatti finiti (ad es. shopper per la spesa, sacchetti per l'ortofrutta o altri alimenti sfusi, stoviglie per la ristorazione, etc.), alle ditte che li vendono e, per finire, al sistema di compostaggio nazionale che li ricicla nei propri impianti assieme ai rifiuti organici.

A. Considerazioni Assobioplastiche su atto Governo n. 169.

1. In ordine ALL'ATTO GOVERNO N. 169, Assobioplastiche ha visto con favore quanto previsto dall'art. 22, secondo periodo del par. 1, della direttiva UE 2008/98, come modificato dalla direttiva 851/2018 secondo cui *“gli Stati membri possono consentire che i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità che rispettino le norme europee o le norme nazionali equivalenti, per imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici”*.

Conseguentemente, Assobioplastiche ha pienamente condiviso la scelta operata dal Parlamento con la legge di delegazione europea 2018 con la quale si è previsto che il Governo recepisca il pacchetto di direttive sull'economia circolare osservando, per quanto qui di specifico interesse, il criterio direttivo della raccolta congiunta (e conseguente riciclo unitario) dei rifiuti compostabili come le bioplastiche (certificate secondo lo standard europeo armonizzato EN 13432:2002), assieme all'umido domestico (frazione organica dei rifiuti urbani).

Infatti, l'art. 16 L. n. 117/2019, comma 1, lett. h) della legge di delegazione cit. prevede che *“ i rifiuti aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità, che rispettano gli standard europei per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, siano raccolti insieme ai rifiuti organici, assicurando la tracciabilità di tali flussi e dei rispettivi*

dati, al fine di computare il relativo riciclo organico negli obiettivi nazionali di riciclaggio dei rifiuti urbani e dei rifiuti di imballaggi (...)"

2. L'indicazione che il Parlamento ha dato al Governo mediante il suddetto, specifico criterio di delega, è dunque chiara e incontrovertibile: si è inteso impegnare il Governo [“(...) prevedere (...) che siano raccolti (...)”, lett. h) cit.] ad inserire nel testo del d.lgs. apposita previsione normativa, che garantisca appunto la raccolta congiunta e il riciclo dei rifiuti compostabili come le bioplastiche, certificate EN 13432, assieme all’umido.

3. Nonostante le predette chiare indicazioni che il Parlamento ha dato al Governo, il testo dello schema di d.lgs. preliminarmente approvato dal Consiglio dei Ministri e trasmesso alle Camere per il relativo parere (atto Governo n. 169), non contiene l'apposita previsione normativa sulla raccolta congiunta dei rifiuti compostabili come le bioplastiche compostabili (certificate EN 13432) assieme all'umido domestico.

Il che appare costituire, da un lato, una evidente violazione della legge delega e, dall’altro, rischia di destinare al circuito della raccolta indifferenziata, e conseguentemente allo smaltimento, materiali riciclabili che invece, come detto, sono progettati e sviluppati proprio per rispondere alle esigenze della filiera dell’umido e per essere riciclati organicamente assieme ad esso. In altre parole, l’omessa previsione nel testo dello schema di d.lgs. dell’apposita disposizione normativa sui rifiuti compostabili come le bioplastiche integra non solo una violazione della delega ma anche dei principi dell’economia circolare, che sono proprio quelli che occorre invece recepire con detto d.lgs.

Si crea infatti come detto un regime di incertezza circa la gestione a fine vita dei rifiuti compostabili come le bioplastiche, poiché i gestori dei rifiuti e gli impianti, nel dubbio, potrebbero destinarle paradossalmente alla discarica, il che è inaccettabile nonché vietato trattandosi di rifiuti riciclabili organicamente e che concorrono al raggiungimento degli obiettivi nazionali di riciclo.

4. Assobioplastiche chiede quindi che grazie al parere che le Camere dovranno rendere su detto schema di d.lgs., si **ripristini la coerenza tra il testo della legge di delegazione europea 2018 (e della stessa direttiva 851/2018 che occorre recepire), **e quello del d.lgs. trasmesso dal Governo**, provvedendo ad **inserire all’interno del testo finale del d.lgs. la disposizione normativa ad hoc che garantisca la raccolta dei rifiuti compostabili come le bioplastiche assieme alla frazione organica dei rifiuti urbani.****

Conseguentemente e con particolare riferimento alle borse in plastica compostabile fornite nei punti vendita (shopper, sacchi ortofrutta, etc., artt. 226 bis e ter del TUA), si chiede che venga integrato il comma 6 dell’art. 219 del TUA, che disciplina le diciture da apporre su tali sacchetti,

prevedendo che le suddette diciture debbano indicare al consumatore che le borse compostabili certificate EN 13432 sono riutilizzabili, altresì, come strumento di raccolta dell'umido (in linea con quanto previsto dall'art. 182 ter del TUA).

Inoltre, tenuto conto che tutti i rifiuti biodegradabili (dunque non solo quelli organici ma anche quelli in carta o in plastica compostabile) in ingresso agli impianti di compostaggio (e digestione) concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riciclo, si chiede che nel comma 3 del nuovo art. 205 bis, sul calcolo degli obiettivi di riciclo, all'ultimo periodo della lettera a) si parli di rifiuti biodegradabili tout court, invece che dei soli rifiuti organici (che sono un sottoinsieme dei rifiuti biodegradabili), al pari di quanto avviene nell'incipit della medesima lettera a) [ove si parla appunto di rifiuti biodegradabili tout court], ripristinando quindi la coerenza anche lessicale all'interno del medesimo comma.

Assobioplastiche vede, infine, con favore che la raccolta dell'umido possa essere estesa il prima possibile su tutto il territorio nazionale, come previsto dalla legge di delegazione europea 2018 per la quale il termine entro cui rendere obbligatoria la raccolta dell'umido (assieme ai rifiuti compostabili tra i quali le bioplastiche), è fissato al 31 dicembre 2020 [lett. g) art. 16 L. n. 117/2019, comma 1], mentre invece lo schema di d.lgs. trasmesso alle Camere prevede l'obbligatorietà della RD dell'umido entro il 2023 (art. 182 ter, comma 2 del testo trasmesso alle Camere).

PROPOSTE EMENDATIVE IN ORDINE ALL'ATTO GOVERNO N. 169 – SCHEMA DI D.LGS. RECEPIMENTO DIRETTIVE 851 E 852 DEL 2018

1. Al testo dell'art. 182 ter del d.lgs. n. 152/2006, nella formulazione introdotta dall'art. 1, punto 7), dello schema di d.lgs. atto governo n. 169, apportare le seguenti modifiche:
 - a) al comma 2, sostituire le parole "entro il 31 dicembre 2023", con le parole "*entro il 31 dicembre 2020*";
 - b) dopo il comma 2, aggiungere: "*2 bis. I rifiuti, anche di imballaggi, aventi analoghe proprietà di biodegradabilità e compostabilità rispetto ai rifiuti organici sono raccolti e riciclati assieme a questi ultimi, laddove derivanti da manufatti che abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano certificati conformi, da organismi accreditati, allo standard europeo EN 13432 per gli imballaggi recuperabili mediante compostaggio e biodegradazione, o allo standard europeo EN 14995 per gli altri manufatti diversi dagli imballaggi; b) siano opportunamente etichettati e riportino, oltre alla menzione della conformità ai predetti standard europei, idonee istruzioni per i consumatori di conferimento di tali rifiuti nel circuito di raccolta differenziata e riciclo dei rifiuti organici.*".

2. All'art. 3, comma 4), dello schema di d.lgs. atto governo n. 169, che modifica l'art. 219 del d.lgs. n. 152/2006, dopo la lettera d), inserire la seguente: *“e) al comma 6 dopo le parole “ai sensi dell'articolo 8-bis della direttiva 94/62/CE.” inserire infine il seguente periodo <<In ogni caso su dette borse vanno apposte diciture idonee ad indicarne la loro riutilizzabilità come strumento di raccolta differenziata della frazione organica.>>.*
3. Al testo dell'art. 205 bis del d.lgs. n. 152/2006, come introdotto dall'art. 2, punto 4), dello schema di d.lgs. atto governo n. 169, sostituire al comma 3, lett. a), ultimo periodo, le parole “rifiuti urbani organici”, con le parole “rifiuti biodegradabili”.

B. Considerazioni Assobioplastiche su atto Governo n. 168.

Con riferimento, poi, **all'atto Governo n. 168** [Attuazione della direttiva (UE) 2018/850, che modifica la direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti], si chiede di prevedere, rispetto alle modifiche che lo schema di d.lgs. apporta all'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, anche l'integrazione dell'elenco esemplificativo di rifiuti biodegradabili [che compare nell'art. 2 cit., lett. i)], inserendo, oltre alla menzione dei rifiuti di alimenti, di giardini, in carta e cartone, anche quella dei rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile, affinché tale tipologia di rifiuto biodegradabile non finisca in discarica e sia piuttosto riciclata assieme ai rifiuti organici.

PROPOSTA EMENDATIVA IN ORDINE ALL'ATTO GOVERNO N. 168 – SCHEMA DI D.LGS. RECEPIMENTO DIRETTIVA 850/2018 SULLE DISCARICHE DI RIFIUTI

1. All'art. 1, comma 1, lett. b), dello schema di d.lgs. atto governo n. 168, che modifica l'art. 2 del d.lgs. n. 36/2003 sulle discariche di rifiuti, dopo il punto n. 1), inserire il seguente punto: *“1 bis) alla lettera i), dopo le parole “quali, ad esempio, rifiuti di alimenti, rifiuti dei giardini, rifiuti di carta e di cartone”, aggiungere le seguenti parole “, rifiuti in plastica biodegradabile e compostabile certificata EN 13432 o EN 14995”.*